

# Appalto illecito torna reato ma la sanzione è più contenuta

## La modifica

La misura del Dl 19/2024 risulta più bassa rispetto a quella precedente

Con la prescrizione obbligatoria l'ammenda è ridotta a un quarto

## Francesco Natalini

Nonostante il Dl 19/2024 abbia per così dire "ri-penalizzato" il regime sanzionatorio in caso di appalto (e di distacco) illecito, intervenendo sull'articolo 18 del Dlgs 276/2003, l'importo da pagare a carico dei trasgressori, in caso di regolarizzazione, potrebbe essere inferiore a quello previsto nel regime previgente.

Il paradosso si viene determinare nel momento in cui, in ipotesi di regolarizzazione (che sottende, ovviamente, il riconoscimento della violazione), è possibile accedere a uno strumento deflattivo che, sul piano squisitamente economico, appare più conveniente rispetto a quello applicabile, nella medesima situazione, prima dell'entrata

in vigore del decreto 19.

Nel regime previgente, infatti, nel caso di appalto non genuino, dopo la depenalizzazione dell'illecito introdotta dal Dlgs 8/2016 (che ha degradato a livello di sanzione amministrativa - salvo alcune eccezioni - tutte le fattispecie a cui pena era prevista nella sola ammenda o nella sola multa), era prevista una ammenda (diventa quindi sanzione amministrativa), di 60 euro al giorno (dopo l'incremento disposto dalla legge di Bilancio 2019 che aveva aumentato del 20% l'importo originario di 50 euro) per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giornata di occupazione.

Nel caso, però, in cui i due trasgressori (pseudo-appaltatore e committente/utilizzatore), come già anticipato, avessero deciso di regolarizzare la posizione, ponendo fine alla condotta illecita (non necessariamente in modo congiunto), sarebbe stato possibile accedere (solamente, secondo l'Inl) al cosiddetto «pagamento in misura ridotta», disciplinato nell'articolo 16 della legge 689/1981, con sanzione amministrativa rideterminata in misura pari a 1/3 dell'importo massimo (o fisso), che nel caso specifico avrebbe ridotto la penalità a 20 euro al giorno, sempre per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Oggi, invece, la sanzione, in base al

nuovo comma 5-bis dell'articolo 18 del Dlgs 276/2003, è tornata a essere penale ed è classificabile quale «contravvenzione» con pena «alternativa»: arresto fino a un mese o «0» ammenda di 60 euro (sempre per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro).

In tal caso, però, è parimenti possibile accedere a uno strumento deflattivo previsto in materia penale, sostanzialmente analogo al precedente e sempre alternativo al contenzioso, applicabile a una parte dei reati contravvenzionali, cioè a quelli in cui è prevista la pena o della sola ammenda (se non depenalizzata) o della pena alternativa tra arresto e ammenda, come nel caso del novellato comma 5-bis.

Si tratta della cosiddetta prescrizione obbligatoria, introdotta nel nostro ordinamento attraverso il Dlgs 758/1994, che prevede la possibilità di estinguere l'illecito pagando una somma di denaro, in sede amministrativa, pari a 1/4 dell'ammenda.

Pertanto, facendo i conti, se nel previgente regime di depenalizzazione l'importo da pagare era pari a 20 euro al giorno (60 euro/3), per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione, oggi, paradossalmente, si riduce a 15 euro (60 euro/4), tenendo altresì conto che il reo ha un diritto incondizionato a poter beneficiare della citata

prescrizione obbligatoria se decide di sanare le irregolarità.

Viene inoltre confermato che l'importo della sanzione non può comunque essere inferiore a 5 mila euro e superiore a 50 mila, sicché anche in questo caso oggi si potrà dividere l'importo minimo e massimo per 4 anziché per 3.

Residua ancora un piccolo dubbio: il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 19/2024 interviene anche sulla legge di Bilancio 2019, disponendo un aumento di talune sanzioni (tra cui proprio quelle di cui all'articolo 18 del Dlgs 276/2003), nella misura del 30%, anziché del 20% e non si comprende se ciò possa determinare l'aumento immediato dell'ammenda di 60 euro a 65 euro (50 euro + 30%), nel qual caso il vantaggio rimarrebbe, ma si assottiglierebbe a 3,75 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro.

In conclusione, la invocata "ri-penalizzazione" dell'illecito in materia di appalto non genuino, cioè privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, del Dlgs 276/2003 (prescindendo dall'ipotesi di somministrazione fraudolenta), è sostanzialmente più conveniente, in caso di regolarizzazione con rinuncia al contenzioso, rispetto al regime precedente in cui lo stesso illecito era stato depenalizzato a opera del Dlgs 8/2016.